

**VERBALE DI ACCORDO
DETASSAZIONE PRODUTTIVITA' 2011**

Vicenza, 13 settembre 2011

TRA

La Capogruppo BANCA POPOLARE DI VICENZA anche per conto delle Società appartenenti al Gruppo

E

LE DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO

Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, UGL, Uil.C.A.

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 47 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione - imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000,00 euro lordi - delle erogazioni cd. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato;
- il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa od ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali del settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"*;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

The bottom of the page contains numerous handwritten signatures in black ink, representing the various trade union delegations and the bank group mentioned in the text. The signatures are scattered across the bottom half of the page, with some appearing in larger, more prominent positions than others.

ARTICOLO 2

Le Parti concordano di replicare quanto previsto dal CCNL dell'8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:

- lavoro straordinario (art. 100);
- lavoro supplementare (art. 31);
- indennità di turno (art. 96, commi 1 e 2).

ARTICOLO 3

Le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate a decorrere dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2011 in relazione ai predetti istituti consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47 della L. 13 dicembre 2010 n. 220 a decorrere dalla data odierna;

ARTICOLO 4

La vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione del CCNL dell'8 dicembre 2007.

La Capogruppo BANCA POPOLARE DI VICENZA
anche per conto delle Società appartenenti al Gruppo

DELEGAZIONI SINDACALI DI GRUPPO

DIRCREDITO

FABI

FIBA

FISAC

UIL.CA

U.G.L.